

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3246

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992,  
n. 236, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai  
Fondi speciali gestiti dall'INPS

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, si colloca nell'ambito degli interventi legislativi intesi a sanare gli effetti sperequativi connessi al fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata, vale a dire di quelle pensioni che, liquidate in periodi differenti, sono state penalizzate da processi di appiattimento conseguenti alla successione nel tempo di mutamenti legislativi, alla diversità di sviluppo delle retribuzioni dei lavoratori attivi, ovvero al sistema di perequazione automatica delle pensioni.

L'articolo 2-bis del decreto-legge citato ha fissato, al comma 1, alcuni criteri di rivalutazione delle pensioni erogate dalla maggior parte dei Fondi speciali, sostitutivi ed integrativi del sistema generale, gestiti dall'INPS, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato ed ha programmato, al comma 4, un ulteriore intervento rivalutativo delle pensioni di tutti i Fondi speciali di previdenza inteso a considerare le specificità presenti nelle normative delle singole gestioni.

L'espressa connessione, posta dal legislatore, tra i richiamati commi dell'articolo 2-bis, al fine di qualificare gli eventuali miglioramenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 quale anticipazione della rivalutazione prevista al comma 4, chiarisce la successiva disposizione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo, relativa all'assorbimento dei predetti miglioramenti in sede di applicazione dei criteri rivalutativi complessivi.

Per realizzare il disegno perequativo delineato dal legislatore nei termini suindicati, si procede pertanto a stabilire, con il presente provvedimento, la rivalutazione delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza, sostitutivi ed integrativi, gestiti dal-

l'INPS, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

L'individuazione dei criteri di rivalutazione è stata effettuata, tra l'altro, sulla base del confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 2-bis.

Particolare rilevanza inoltre ha assunto la valutazione degli effetti economici sulle gestioni dei Fondi, al fine di reperire i mezzi finanziari per la copertura del costo dei miglioramenti, secondo le indicazioni fornite dallo stesso legislatore nell'ultimo capoverso della disposizione in questione.

La determinazione, quindi, della misura degli aumenti spettanti ai titolari di pensione dei Fondi speciali è stata effettuata, in via di principio, tenendo conto della differenza conseguente alla perdita del potere d'acquisto subita dal trattamento pensionistico nel periodo di tempo compreso tra la decorrenza originaria dello stesso trattamento e l'anno 1990.

L'intento perequativo, poi, espresso dal legislatore si completa con la previsione del criterio alternativo di rivalutazione, se più favorevole, inteso ad attribuire aumenti mensili in cifra fissa rapportati agli anni di contribuzione del titolare di pensione.

L'esigenza, infine, di rendere compatibile la rivalutazione di cui trattasi con le situazioni gestionali dei Fondi, avuto riguardo anche al carico contributivo sulle categorie interessate, ha comportato la necessità di limiti minimi e massimi degli aumenti nonché uno scaglionamento temporale progressivo degli stessi.

Tutto ciò premesso, si espongono nel dettaglio i contenuti dei singoli articoli del presente decreto-legge.

L'articolo 1 del provvedimento disciplina la rivalutazione delle pensioni dei Fondi di

previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo, in misura pari alla più favorevole delle due seguenti ipotesi:

1) differenza tra l'importo rivalutato in base all'indice annuo del costo della vita del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dei miglioramenti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 409 del 1990, entro fasce d'importo decrescenti riferite a quelle previste per la rivalutazione delle pensioni del regime assicurativo generale dall'articolo 1, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 409 del 1990;

2) lire 1.000 mensili aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, per ogni anno di anzianità contributiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

La disposizione inoltre fissa in lire 30.000 e in lire 800.000 i limiti minimi e massimi degli aumenti mensili conseguenti all'applicazione dei predetti criteri rivalutativi e disciplina la corresponsione degli aumenti medesimi, scaglionando l'effettiva erogazione nel quadriennio 1991-1994.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i miglioramenti da attribuirsi alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e dei Fondi integrativi per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle

altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

I criteri rivalutativi individuati per il Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (articolo 2) sono in linea di principio quegli stessi fissati per la rivalutazione delle pensioni degli altri Fondi interessati al provvedimento.

La specificità, peraltro, della normativa del suddetto Fondo ha reso necessario, al fine di rendere equo l'intento perequativo perseguito dal legislatore, prevedere la rivalutazione entro fasce d'importo pensionistico di diverse entità.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento, si è disciplinata la misura degli aumenti delle pensioni dei Fondi integrativi sopra richiamati sulla base degli stessi criteri rivalutativi stabiliti nelle disposizioni precedenti, con gli adattamenti richiesti dalla problematica presente in detti Fondi e attinenti alla necessità di confronto fra la pensione determinata secondo la norma del Fondo medesimo ed il trattamento garantito dal regime assicurativo generale, al fine di evitare duplicazioni di benefici.

L'articolo 4 disciplina l'attribuzione alle pensioni ai nuclei superstiti di assicurato e pensionato dei miglioramenti conseguenti all'applicazione dei criteri rivalutativi stabiliti dal provvedimento.

Infine l'articolo 5 individua per ciascun Fondo gli oneri relativi alla rivalutazione stabilendo, ove necessario, l'elevazione delle aliquote contributive a copertura dei medesimi.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

Ai fini della compilazione della presente relazione relativa ai maggiori oneri derivanti, per il periodo 1991-2000, dall'applicazione del provvedimento legislativo di cui trattasi, si precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati concernenti le pensioni di ciascun Fondo, rilevati con riguardo, oltre che all'età, sesso e categoria di ciascun pensionato, alla decorrenza originaria, all'anzianità contributiva, all'importo mensile della pensione originaria e a quello comprensivo di tutti gli aumenti previsti «a regime» dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

Per quanto, in particolare, attiene ai Fondi integrativi per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, è stata rilevata anche la quota a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, determinata in via teorica alla data del 1° gennaio 1994 per effetto degli aumenti «a regime» spettanti su detta quota a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 409 del 1990, al netto delle quote esclusive.

Per le pensioni ai nuclei superstiti di assicurato e pensionato, è stato considerato come importo mensile della pensione originaria quello relativo al dante causa o spettante all'iscritto deceduto.

La valutazione degli oneri è stata pertanto effettuata sulla base dei dati come sopra rilevati, per ciascuno degli anni del quadriennio 1991-1994, provvedendo per il periodo successivo del decennio considerato, da un lato, ad applicare ai valori ottenuti una maggiorazione in base agli adeguamenti annuali di scala mobile, assunta pari mediamente al 5 per cento annuo, e, dall'altro, a diminuire gli stessi valori degli effetti derivanti dalla eliminazione del numero dei beneficiari.

L'onere complessivo, nelle misure riportate per ciascun Fondo nelle tabelle allegate, si incrementa nel quadriennio 1991-1994 per effetto dello scaglionamento temporale nel detto periodo degli aumenti disposti dal provvedimento, per poi attestarsi su valori di modesta crescita negli anni successivi del decennio considerato.

Per quanto attiene alle aliquote di copertura degli oneri del provvedimento si fa presente che:

a) per il Fondo elettrici, trasporti e telefonici le aliquote contributive, con riguardo alla situazione deficitaria delle relative gestioni, sono state determinate per il quadriennio 1991-1994 e per il successivo periodo 1995-2000;

b) per il Fondo volo l'esistenza di un ampio avanzo patrimoniale consente di far fronte agli oneri della rivalutazione con le disponibilità finanziarie della gestione senza addivenire a maggiorazioni dell'aliquota contributiva;

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) anche per i Fondi integrativi i miglioramenti disposti dal provvedimento sulla quota di pensione a carico di ciascun Fondo sono ampiamente coperti dall'avanzo patrimoniale delle gestioni;

d) per il Fondo dazieri gli oneri relativi agli aumenti delle pensioni non necessitano di apposita copertura mediante aliquota contributiva, dal momento che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ha posto i *deficit* della gestione ad esaurimento del Fondo medesimo a carico del bilancio dello Stato.

ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2-BIS, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 409, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1991, N. 59

Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL  
e dalle aziende elettriche private

	Numero beneficiari	Oneri medio (lire)	Oneri complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	53.170	438.000	23.268	4.027.000	0,58
1992 .....	51.570	655.000	33.778	4.200.000	0,80
1993 .....	50.030	1.047.000	52.381	4.494.000	1,17
1994 .....	48.530	1.501.000	72.844	4.764.000	1,53
1995 .....	47.070	1.576.000	74.182	5.050.000	1,47
1996 .....	45.660	1.655.000	75.567	5.353.000	1,41
1997 .....	44.290	1.738.000	76.976	5.674.000	1,36
1998 .....	42.960	1.824.000	78.359	6.014.000	1,30
1999 .....	41.670	1.916.000	79.840	6.375.000	1,25
2000 .....	40.420	2.011.000	81.285	6.758.000	1,20

Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 1,02 per cento

per il periodo 1995-2000: 1,33 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate scontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  
di trasporto

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	76.936	414.000	31.834	5.186.000	0,61
1992 .....	74.630	545.000	40.668	5.497.000	0,74
1993 .....	72.390	843.000	61.016	5.882.000	1,04
1994 .....	70.220	1.205.000	84.603	6.294.000	1,34
1995 .....	68.110	1.265.000	86.147	6.735.000	1,28
1996 .....	66.070	1.328.000	87.728	7.206.000	1,22
1997 .....	64.090	1.394.000	89.328	7.710.000	1,16
1998 .....	62.170	1.464.000	91.002	8.250.000	1,10
1999 .....	60.300	1.537.000	92.681	8.828.000	1,05
2000 .....	58.490	1.614.000	94.403	9.446.000	1,00

## Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 0,94 per cento

per il periodo 1995-2000: 1,13 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate scontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

## Fondo di previdenza per il personale di volo

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	1.361	573.000	780	605.000	0,13
1992 .....	1.320	956.000	1.262	696.000	0,18
1993 .....	1.280	1.550.000	1.984	800.000	0,25
1994 .....	1.240	2.199.000	2.727	920.000	0,30
1995 .....	1.200	2.309.000	2.771	1.012.000	0,27
1996 .....	1.160	2.424.000	2.812	1.113.000	0,25
1997 .....	1.130	2.545.000	2.876	1.224.000	0,23
1998 .....	1.100	2.672.000	2.939	1.346.000	0,22
1999 .....	1.070	2.806.000	3.002	1.481.000	0,20
2000 .....	1.040	2.946.000	3.064	1.629.000	0,19

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 196.300 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private  
del gas

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	4.193	375.000	1.572	358.000	0,44
1992 .....	4.070	434.000	1.766	387.000	0,46
1993 .....	3.950	607.000	2.398	414.000	0,58
1994 .....	3.830	841.000	3.221	443.000	0,73
1995 .....	3.710	883.000	3.276	474.000	0,69
1996 .....	3.600	927.000	3.337	507.000	0,66
1997 .....	3.490	974.000	3.399	543.000	0,63
1998 .....	3.390	1.022.000	3.465	581.000	0,60
1999 .....	3.290	1.073.000	3.530	621.000	0,57
2000 .....	3.190	1.127.000	3.595	665.000	0,54

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 37.626 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del  
servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato  
e degli enti pubblici

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	4.527	413.000	1.871	510.850	0,37
1992 .....	4.390	588.000	2.581	539.925	0,48
1993 .....	4.260	927.000	3.949	570.745	0,69
1994 .....	4.130	1.316.000	5.435	600.300	0,91
1995 .....	4.010	1.382.000	5.542	631.520	0,88
1996 .....	3.890	1.451.000	5.644	664.360	0,85
1997 .....	3.770	1.524.000	5.745	698.910	0,82
1998 .....	3.660	1.600.000	5.856	735.250	0,80
1999 .....	3.550	1.680.000	5.964	773.480	0,77
2000 .....	3.440	1.764.000	6.068	813.700	0,75

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 396.292 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  
di telefonia

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	18.105	882.000	15.970	3.068.000	0,52
1992 .....	17.560	1.046.000	18.368	3.241.000	0,57
1993 .....	17.030	1.185.000	20.181	3.433.000	0,59
1994 .....	16.520	1.331.000	21.988	3.636.000	0,60
1995 .....	16.030	1.398.000	22.410	3.854.000	0,58
1996 .....	15.550	1.467.000	22.812	4.086.000	0,56
1997 .....	15.080	1.541.000	23.238	4.331.000	0,54
1998 .....	14.630	1.618.000	23.671	4.591.000	0,52
1999 .....	14.190	1.699.000	24.109	4.866.000	0,50
2000 .....	13.760	1.784.000	24.549	5.158.000	0,48

## Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 0,57 per cento

per il periodo 1995-2000: 0,54 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate scontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni  
delle imposte di consumo

	Numero beneficiari	Onere medio (lire)	Onere complessivo (milioni)	Monti retributivi (milioni)	Aliquota contributiva di copertura %
1991 .....	9.530	416.000	3.964	108.400	3,66
1992 .....	9.240	482.000	4.454	103.350	4,31
1993 .....	8.970	581.000	5.212	100.080	5,21
1994 .....	8.700	687.000	5.977	96.360	6,20
1995 .....	8.440	721.000	6.085	92.100	6,61
1996 .....	8.180	757.000	6.192	86.950	7,12
1997 .....	7.940	795.000	6.312	81.200	7,77
1998 .....	7.700	835.000	6.430	74.600	8,62
1999 .....	7.470	877.000	6.551	67.200	9,75
2000 .....	7.250	921.000	6.677	58.800	11,36

N.B. L'onere complessivo è a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.



**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS.

*Decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992.*

---

**Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la rivalutazione a fini perequativi delle pensioni erogate dai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo)*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle

retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

## Articolo 2.

*(Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e

l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Gli aumenti mensili di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

### Articolo 3.

*(Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

### Articolo 4

*(Miglioramenti delle pensioni ai superstiti)*

1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei

miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

## Articolo 5

### (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti

nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera *b*) del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

#### Articolo 6.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARINI - CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI